

Deliberazione Consiglio comunale n. 44 del 28/11/2008.

OGGETTO: Modifica al Regolamento comunale di Polizia Urbana – sanzioni.

Relaziona, su invito del Sindaco, il Segretario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 22/03/2007 ad oggetto: “Modifica al Regolamento comunale di Polizia Urbana”, con la quale si effettuavano alcune correzioni, aggiunte e sostituzioni a diversi articoli del medesimo, oltre ad adeguare le precedenti sanzioni dalla lira all’euro, con alcuni, lievi aumenti alle sanzioni relative all’art. 7, lettere f,g,j,k,z,s;

CONSIDERATO che, in base all’applicazione del Regolamento da parte del personale dell’Area di Vigilanza del Comune di Vigone, da parte degli operatori comunali è stata segnalata l’opportunità di adeguare alcune misure pecuniarie di sanzioni, collegate alla violazione di articoli del Regolamento summenzionato, sia per ottemperare specificatamente al disposto di cui agli artt. 7 e 7/Bis del D.Lgs. n. 267/2000 (le sanzioni previste nei Regolamenti comunali possono essere stabilite da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00), sia per ulteriormente adeguare l’importo di alcune misure previste nel testo, da ritenersi ora di valore troppo esiguo, rispetto all’anno in cui la normativa comunale in questione è stata approvata;

RITENUTO, in considerazione di quanto detto al capoverso precedente, opportuno sostituire integralmente l’allegato “A” al Regolamento in oggetto, quale approvato con la precedente deliberazione C.C. n. 14 del 22/03/2007, per una sua migliore lettura, in considerazione del fatto che le modifiche qui proposte in approvazione sono le seguenti:

- Art. 7 – da un minimo di € 25 ad un massimo di € 150 – comma 1 lett.f,g,y,k,r,s – pagamento in misura ridotta € 50;
- Art. 8 - da un minimo di € 25 ad un massimo di €150 – comma 1 lett.b,d,h,i e comma 2 - pagamento in misura ridotta € 50;
- Art. 10 – da un minimo di € 60 ad un massimo di € 300 – commi 1,2,3,4 pagamento in misura ridotta € 120;
- Art. 12 – da un minimo di € 200 ad un massimo di €495 – commi 1 e 2 pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 13 – da un minimo di € 200 ad un massimo di €495 – commi 1,2,3 pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 14 - da un minimo di € 200 ad un massimo di €495 – comma 1 pagamento in misura ridotta € 165;

- Art. 15 – da un minimo di € 30 ad un massimo di € ~~9~~ comma 1 – ; lettere c – d- pagamento in misura ridotta € 30;
- Art. 30 – da un minimo di € 200 ad un massimo di €495 – comma 1 - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 31 - da un minimo di € 200 ad un massimo di €495 – comma 1 - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 34 - da un minimo di € 200 ad un massimo di €495 – comma 1 - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 35 - da un minimo di € 50 ad un massimo di €300 – comma 1/Bis - pagamento in misura ridotta € 100;
- Art. 36 da un minimo di € 50 ad un massimo di € ~~10~~ – comma 3 - pagamento in misura ridotta € 50;
- Art. 40 da un minimo di € 60 ad un massimo di € 300– comma 3 - pagamento in misura ridotta € 100;
- Art. 41 da un minimo di € 200 ad un massimo di € ~~45~~ – comma 1 - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 43 da un minimo di € 200 ad un massimo di € ~~45~~ – comma 1 - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 44 da un minimo di € 200 ad un massimo di € ~~45~~ – comma 1 lett. b.g - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 48 da un minimo di € 103 ad un massimo di € ~~45~~ – commi 1,2,3 - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 49 da un minimo di € 200 ad un massimo di € ~~45~~ – comma 3 - pagamento in misura ridotta € 165;
- Art. 59 da un minimo di € 25 ad un massimo di € 150– comma 1 - pagamento in misura ridotta € 50.

CONSIDERATO altresì che, mancando nel testo regolamentare la possibilità di rateizzazione delle sanzioni contenute in esso, pare opportuno normare specificatamente quest'ultima, inserendo l'ulteriore comma 9 nell'articolo 6 (correggendo, altresì, il titolo di quest'ultimo da "Sanzioni" a "Sanzioni e Rateizzazioni"), con il seguente testo:

“Su richiesta motivata dell’obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto con la stessa ordinanza determinante la sanzione pecuniaria medesima, che essa venga pagata in rate mensili da tre a trenta: ciascuna rata non può essere inferiore a euro 25,00 e l’obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.”;

RITENUTO opportuno infine, meglio precisare il riferimento alla legge 689/1981 sulla depenalizzazione nel testo regolamentare del sopra menzionato articolo 6, dedicato alle “Sanzioni”, in quanto tale norma statale deve valere anche per le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli Enti Locali, con riferimento alla fissazione di un limite massimo e di un limite minimo ed al pagamento in misura ridotta, sicchè viene proposto di aggiungere il seguente capoverso, in calce all’attuale comma I di detto articolo:

“All’accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quando dispone l’art.13 della L.689/1981.”;

Su proposta sindacale, con voti favorevoli resi per alzata di mano, (astensione dei Consiglieri Dellacroce, Viotto e Restagno),

D E L I B E R A

1. APPROVARE il nuovo Allegato “A” al Regolamento comunale di Polizia Urbana, nel testo qui unito, in sostituzione di quello attualmente vigente, ex atto C.C. n. 14/2007;
2. APPROVARE le seguenti integrazioni all’art. 6 del Regolamento citato nel punto precedente (correggendo, altresì, il titolo di quest’ultimo da “Sanzioni” a “Sanzioni e Rateizzazioni”):

- inserire l’ulteriore comma, con il seguente testo:

“Su richiesta motivata dell’obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, può essere disposto con la stessa ordinanza determinante la sanzione pecuniaria medesima, che essa venga pagata in rate mensili da tre a trenta: ciascuna rata non può essere inferiore a euro 25,00 e l’obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.”;

- aggiungere il seguente capoverso, in calce all’attuale comma I di detto articolo:

“All’accertamento delle violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria deve procedersi secondo quando dispone l’art.13 della L.689/1981.”.